



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.30 DEL 20-03-2021

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE
TARiffe CON DECORRENZA 1 ° GENNAIO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore **11:23**, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Angelini Alfio	Sindaco	Presente
Duelli Monica	Vice Sindaco	Presente
Bosio Massimo	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il Sig. Angelini Alfio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2019, con cui sono state deliberate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni a decorrere dall'anno 2019;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29/11/2019, con cui sono state deliberate le tariffe relative alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone: *"A decorrere dal 2021*

il canone patrimoniale di concessione/ autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836/ denominato « canone » è istituito dai comuni dalle province e dalle città metropolitane di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. "

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*

- l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,*

il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a suo privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1, del 20/03/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.*

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite, d'accordo tra le parti tenendo, conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 12, del 16/02/2021, ad oggetto: "RINEGOZIAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022 ESTENSIONE CANONE UNICO";

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

Presa visione dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, come risultante dagli allegati A) e B), quali parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che il Ministero dell'Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato, il 14 gennaio 2021, sul proprio sito istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga, al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale

stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile dell'Area Economico finanziaria e dal Responsabile dell'Area vigilanza e Commercio;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021 come dai prospetti A) e B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente

atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021;

- 3) **Di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi;

Infine la Giunta Comunale, con successiva e separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare applicazione alle tariffe approvate con il presente atto.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
F.to Daniela Vicario

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
F.to Daniela Vicario

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2021

Il Responsabile dell'Area
Vigilanza e Commercio
F.to Elena Manfredi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Sig. Angelini Alfio

IL Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 29-03-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontaneto d'Agogna, 29-03-2021

IL Messo Comunale
F.to Manfredi Elena

-
- ✓ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Fontaneto d'Agogna,

IL Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, 29-03-2021

IL Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo